

COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA
DEI SINISTRI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 12.12.2012


A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page, consisting of several vertical strokes and a small loop at the top.

ART. 1
ORGANO COMPETENTE

1. Spetta alla Giunta comunale procedere alla transazione di vertenze, sia giudiziali che stragiudiziali, concernenti esclusivamente danni alle autovetture, autocarri, motocicli o altra tipologia di veicoli, a motore e non, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali;
2. Spetta, altresì, alla Giunta comunale definire transattivamente le vertenze aventi ad oggetto danni arrecati a persone - causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali - qualificabili come lesioni personali, di entità contenuta o comunque non comportanti invalidità di alcun tipo, in particolare se grave e/o permanente.

ART. 2
OGGETTO DELLE TRANSAZIONI

1. La Giunta comunale procede ad approvare transazioni con le parti o con i legali che le rappresentano, e ciò al fine di evitare aggravio di spese a carico dell'Ente, esclusivamente per sinistri stradali, verificatisi sulle strade comunali, per cui ricorrano tutte e contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) la responsabilità del sinistro in capo al Comune deve essere accertata esclusivamente in loco ed al momento dell'evento, dal personale del locale Comando di Polizia Municipale o dai Carabinieri o da altro organo di Polizia stradale oppure da almeno due testimoni che sottoscrivano innanzi ad un pubblico ufficiale le dichiarazioni testimoniali. Non possono e non devono essere prese in considerazione le richieste di risarcimento non supportate da relazioni di intervento di uno dei suddetti organi o prive dei predetti riscontri testimoniali;
 - b) la titolarità del diritto al risarcimento deve essere espressamente documentata e provata dal certificato di proprietà o dal libretto di circolazione o da altro documento attestante la proprietà del veicolo coinvolto nel sinistro;
 - c) dal verbale o altro accertamento deve risultare in modo chiaro ed inequivocabile che nella produzione del sinistro oggetto della trattativa, non v'è responsabilità di altro Ente, Organo, società, ditta o persona fisica che, a diverso titolo, abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato;
 - d) l'ammontare delle spese oggetto del risarcimento, sostenute dalla parte lesa, deve essere provata esclusivamente a mezzo di idoneo documento fiscale, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la parte lesa dichiara che la spesa documentata è stata effettivamente sostenuta per le riparazioni oggetto del sinistro. Allo stesso documento fiscale deve essere allegata idonea documentazione fotografica;
 - e) qualora la parte lesa, all'atto della definizione transattiva, non abbia ancora sostenuto alcuna spesa per la riparazione del danno, dovrà presentare all'Ente i preventivi di spesa di almeno n.3 diverse ditte. In mancanza, la ditta cui affidare la riparazione del danno verrà individuata di comune accordo tra la parte lesa ed il responsabile dell'Area Tecnica comunale o suo delegato;



- f) alle stesse condizioni di cui sopra possono formare oggetto di transazione, altresì, i sinistri in cui persone fisiche abbiano riportato lievi lesioni personali, senza postumi invalidanti permanenti, documentate da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e per l'importo previsto per ogni giorno di inabilità;
- g) la somma liquidabile per ciascun sinistro non può superare il valore di 1/3 della somma richiesta dal danneggiato e, comunque, l'importo massimo onnicomprensivo di €.1.100,00, incluso IVA nonché competenze tutte per spese legali (IVA, CPA, spese generali, ecc.).
- h) sia allegato certificato o visura di inesistenza, alla data del sinistro, di fermo amministrativo o altre forme di sequestro.

ART. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE TRANSAZIONI

1. Non devono essere presi in considerazione, ai fini di una loro composizione transattiva:
 - a) i sinistri denunciati all'Ente comunale oltre il termine di cinque giorni dall'evento, al fine di consentire ogni opportuna e necessaria verifica agli Uffici preposti, prima di un eventuale mutamento dello stato dei luoghi;
 - b) i sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale, da valutare, di volta in volta, a cura dell'Organo intervenuto e, comunque, da parte della Polizia Municipale sulla base delle relazioni di servizio di altri Organi di Polizia intervenuti;
 - c) i sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione del Codice della Strada o di altre norme, da accertare da parte dell'Organo intervenuto e, comunque, da valutare da parte della Polizia Municipale sulla base delle relazioni di servizio di altri Organi di Polizia intervenuti;
 - d) i sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle Autorità competenti, in cui si costituisca un assembramento di persone;
 - e) i sinistri verificatisi in cantieri di lavoro, non accessibili al pubblico, affidati a ditte esterne oppure quelli verificatisi per dissesti stradali presegnalati e/o indicati e, comunque, non costituenti insidia e/o trabocchetto. La Polizia Municipale accerterà e valuterà, di volta in volta, tali situazioni, delle quali darà atto nelle proprie relazioni di cui al successivo art.4.

ART. 4 MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE TRANSAZIONI

1. Il responsabile dell'Area Tecnica ed il Responsabile dell'Area Vigilanza, ai quali va tempestivamente smistata la richiesta di risarcimento danni o la comunicazione dell'avvenuto sinistro, hanno l'obbligo, entro gg.10 dalla ricezione, di redigere apposita relazione in merito al sinistro, corredandola, ciascuno per la propria competenza, con:



- a) specifiche attestazioni circa i punti di cui ai precedenti artt.2 e 3;
 - b) apposita attestazione di compatibilità dei danni e stima degli stessi;
 - c) ogni altro atto ritenuto utile.
2. Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà, quindi, ad inviare tempestivamente copia della propria relazione al responsabile dell'Area Vigilanza. Quest'ultimo, valutati tutti gli atti d'ufficio, la richiesta di risarcimento e la relazione dell'Area Tecnica, previo eventuale parere (non vincolante) che potrà essere richiesto all'Ufficio Legale sulla convenienza o meno, per l'Ente, di approvare in via definitiva una proposta transattiva piuttosto che affrontare un eventuale successivo giudizio, procederà a formulare al danneggiato una proposta transattiva preliminare, ritenuta coerente e, comunque, non superiore all'importo indicato all'art.3, comma 1, lett. g), specificando che la stessa sarà comunque soggetta ad approvazione finale da parte della Giunta comunale;
 3. Qualora la parte interessata dovesse manifestare assenso alla proposta transattiva preliminare, la pratica così istruita dovrà essere sottoposta al Revisore dei Conti per l'espressione del proprio parere, da rendere ai sensi dell'art.239 del D. Lgs. 267/2000;
 4. Il Responsabile dell'Area Vigilanza, al quale verrà trasmesso il parere del Revisore, dopo aver verificato definitivamente tutti i presupposti per una definizione transattiva, previa acquisizione del parere contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, trasmetterà alla Giunta comunale la relativa proposta deliberativa di transazione, corredata, altresì, del proprio parere tecnico;
 5. La Giunta comunale, entro dieci giorni dalla ricezione della proposta deliberativa di approvazione della transazione, procederà all'esame e discussione della stessa per la sua eventuale approvazione;
 6. In caso di approvazione della proposta, la deliberazione è dichiarata, dall'Organo deliberante, immediatamente eseguibile e trasmessa al responsabile dell'Area Vigilanza per la sottoscrizione della transazione finale e per la successiva adozione degli atti di impegno di spesa e liquidazione dell'importo oggetto di transazione.

ART. 5 NORME FINALI

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alle controversie (giudiziali e stragiudiziali) in corso all'atto dell'adozione della delibera di approvazione;
2. All'atto della stipula di eventuale polizza assicurativa R.C.T., i sinistri oggetto del presente disciplinare dovranno essere deferiti alla compagnia assicurativa individuata che gestirà direttamente la pratica sulla scorta della documentazione redatta ed inviata dai responsabili dell'Area Tecnica e di Vigilanza.





Comune di Cirò Marina

Provincia di Crotona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI

REFERTO DI ENTRATA IN VIGORE

Il Regolamento comunale per la definizione transattiva dei sinistri del Comune di Cirò Marina è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 12.12.2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge il 12.12.2012, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Cirò Marina, li 31.12.2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
P.I. Giuseppe Fuscaldo

Il Regolamento comunale per la definizione transattiva dei sinistri è stato depositato presso l'Ufficio del responsabile del " Servizio Segreteria Consiglio Comunale" per giorni 10 a decorrere dal 18.12.2012, con contestuale affissione di avviso di deposito pubblicato all'Albo Pretorio, in pari data, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 , dell'art.12 del vigente Statuto comunale.

Cirò Marina, li 31.12.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
P.I. Giuseppe Fuscaldo

Il presente regolamento è entrato in vigore il 28.12.2012

Cirò Marina, li 31.12.2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
P.I. Giuseppe Fuscaldo